



**AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO - ONLUS
(A.S.B.U.C. - FRAZIONALE) DI**

A N D O N N O **(Ë N D O N N)**

IN COMUNE DI VALDIERI
PROVINCIA DI CUNEO

STATUTO - REGOLAMENTO

ai sensi dell'art. 26 della Legge n° 1766 del 16 Giugno 1927 e
della Legge n° 278 del 17 Aprile 1957

(proposto dal C O M I T A T O

e deliberato dai frazionisti nella seduta del 08/10/2004)

Modificato dal Comitato in data 22/01/2007 su richiesta della Regione Piemonte
- Ufficio Usi Civici - prot. 1392/10.7 del 17/01/2007

**APPROVATO dalla Regione Piemonte con Determinazione
Dirigenziale Patrimonio e Tecnico n. 246 del 28/02/2007.**

*Adeguato con Verbale n. 6/2010 del 08/11/2010 per assumere ai fini fiscali, e per scelta,
la qualifica di ONLUS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97.*

TESTO MODIFICATO (solo nella Parte seconda) per assumere ai fini fiscali, e per scelta, la qualifica di ONLUS, esclusivamente con finalità di solidarietà sociale, nello svolgimento di attività di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, adeguando lo statuto nella forma di scrittura privata autenticata o registrata:

con il carattere **grassetto** le parti integrate;
con il carattere ~~barrato~~ le parti eliminate.

INDICE

Parte prima

COMUNITA' DI ANDONNO

<i>A - La comunità e il suo territorio</i>	I
<i>B - Cenni storici</i>	II
<i>C - La storia moderna</i>	V
<i>D - Il Comitato per l'ASBUC-Frazionale</i>	V

Parte seconda

STATUTO - REGOLAMENTO

I della materia

<i>Art. 1</i>	1
---------------	---

II dell'utenza

<i>Art. 2</i>	1
---------------	---

III dell'uso dei beni

<i>Art. 3</i>	1
<i>Art. 4</i>	2
<i>Art. 5</i>	2

IV delle responsabilità e sanzioni

<i>Art. 6</i>	2
---------------	---

V dei proventi

<i>Art. 7</i>	2
<i>Art. 8</i>	3
<i>Art. 8 bis</i>	3
<i>Art. 9</i>	3

VI degli usi civici e aree protette

<i>Art. 10</i>	4
----------------	---

VII del sistema elettorale e degli organi

<i>Art. 11</i>	4
<i>Art. 12</i>	4
<i>Art. 13</i>	4
<i>Art. 14</i>	5

VIII competenze del Presidente

<i>Art. 15</i>	5
----------------	---

IX del Segretario

<i>Art. 16</i>	6
----------------	---

X norme finali e di attuazione

<i>Art. 17</i>	6
----------------	---

Allegato

Elenco particellare dei beni di uso civico	7
--	---

Parte seconda

STATUTO - REGOLAMENTO

CAPO I - della materia

Art. 1

Sono soggetti al presente Statuto - Regolamento tutti i terreni del demanio civico frazionale, già appartenenti all'ex Comune di Andonno, ora Frazione del Comune di Valdieri.

Con la denominazione "*Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Andonno*" (detta brevemente **ASBUC-Frazionale di Andonno**) ONLUS si è costituita e si identifica, ai sensi dell'art. 26 delle Legge fondamentale degli Usi Civici n. 1766/1927, l'organismo cui compete l'amministrazione separata dei suddetti beni di uso civico.

L'uso civico configura un diritto soggettivo perfetto, spettante "uti cives e uti singuli" ai componenti la popolazione utente, sui terreni del demanio civico frazionale.

L'**ASBUC-Frazionale** tutela gli interessi ed i diritti degli utenti, per il beneficio generale della collettività frazionale, attraverso la gestione, la conservazione e la valorizzazione dei beni, anche per la sua valenza paesistico - ambientale.

I beni civici, di qualsiasi natura, sono indisponibili e sottoposti alla tutela regionale; sono inalienabili ed inusucapibili ed i diritti sugli stessi imprescrittibili.

Tutti i beni di uso civico sono soggetti al vincolo paesistico come disciplinato dal D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio), e alle norme di salvaguardia del territorio dello Stato.

L'ASBUC-Frazionale di Andonno assume le caratteristiche di una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) operante nell'ambito della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente dei beni di uso civico della frazione Andonno con sede nell'omonimo territorio in via Giovanni Rosso n. 2^A.

L'ASBUC-Frazionale di Andonno potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali di gestione dei beni civici, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4.12.97 nr. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II - dell'utenza

Art. 2

Sono utenti dei beni di cui al precedente art. 1 i cittadini anagraficamente residenti nella Frazione di Andonno (vincolo d'incolato). **E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.**

CAPO III - dell'uso dei beni

Art. 3

Il godimento dei beni è da considerarsi in rapporto alla superficie e alle caratteristiche fisiche dei singoli appezzamenti, cioè nei limiti delle disponibilità e delle condizioni fisiche dei terreni.

La superficie territoriale complessiva dei beni civici risulta essere di Ha 300 a 60 ca 41, come da apposito allegato. L'elenco particellare è determinato, provvisoriamente, dalla "Perizia tecnica asseverata per l'accertamento dei gravami di uso civico presenti sul territorio del Comune di Valdieri" del 30/07/2001 redatta dal Geom. Campagno Silvio di Cuneo. Il Comitato periodicamente aggiorna detto elenco.

Art. 4

Il Comitato, con l'ausilio del Corpo Forestale, individua, per le zone destinate al pascolo, il limite massimo annuale di carico di bestiame in 124 UBA (pari a 0,5 UBA/ha), garantendo agli utenti, in quanto disponibile, almeno le quantità di cui all'art. 1021 del Codice Civile.

Art. 5

E' permessa la concessione a terzi dei pascoli e delle erbe e degli altri beni a condizione che le disponibilità siano esuberanti rispetto alle necessità degli utenti. La concessione, deliberata dal Comitato, deve prevedere un tempo massimo di due annate agrarie per i beni di natura agricola, e comunque ben determinato e motivato per i beni di altra natura, di un canone proposto dal Comitato e ritenuto congruo dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'uso delle aree silvo-pastorali e dei loro prodotti da parte degli utenti è consentito per i soli bisogni di ciascuna famiglia in rapporto ai capi di bestiame posseduti e ai componenti familiari.

Tali aree, destinate al pascolo e all'abbeveraggio del bestiame, alla raccolta della legna per l'uso domestico o di personale lavoro, alla semina, sono soggette a *corrisposta* (onere della concessione ad utente) al Comitato, che ne determinerà periodicamente la relativa entità monetaria. Nell'operazione materiale del taglio, che gli utenti eseguiranno, dovranno essere osservate tutte le norme e disposizioni forestali vigenti riportate negli specifici regolamenti pubblici.

In caso di esuberanza di prodotti, è consentita al Comitato la vendita del soprassuolo boschivo nel rispetto della prescrizioni regolanti la materia in ordine alla consegna, taglio, collaudo e riconsegna del bosco. Tale vendita avverrà a licitazione privata con invito di almeno tre ditte. A parità di offerta la vendita avverrà a favore degli utenti e, se necessario, a sorteggio tra questi.

Le concessioni agli utenti sono gratuite e deliberate dal Comitato richiedendo solo la partecipazione agli oneri di gestione (art. 46 del R.D. n° 332/1928).

Le concessioni a terzi, come le allodiazioni, sono onerose e soggette al parere di congruità economica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La scelta del concessionario avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia e in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità degli atti.

CAPO IV - *delle responsabilità e sanzioni*

Art. 6

Dai trasgressori delle norme regolamentari sarà dovuta un'ammenda che va da € 10,32 a di € 103,29, secondo quanto stabilito dal R.D. 30.12.1923 n° 3267 (modificato dalla legge 9.10.1967 n° 950 e dalla legge 1.03.1975 n° 47), e dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale e rurale del Comune di Valdieri.

CAPO V - *dei proventi*

Art. 7

I proventi derivanti dalla gestione dei beni di uso civico si distinguono in:

- a) quelli derivanti da trasformazione in denaro dei beni di uso civico da destinare a opere di interesse generale della collettività andonnese **per finalità sociali**, previa relativa autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 24 della Legge n° 1766/1927;
- b) quelli derivanti dalla gestione dei beni, da gestirsi con rendiconto economico da parte del Comitato, soggetto alla vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale di Valdieri (art. 78, D.P.R. n° 616/1977) e al controllo del Sindaco (art. 64, R.D. n° 332/1928).

Art. 8

I proventi saranno investiti in opere di interesse e **finalità di solidarietà sociale** della popolazione andonnese, secondo le previsioni annuali allegate al rendiconto economico predisposto dal Comitato.

E' espressamente vietato ripartire tra gli utenti gli utili ricavati dalla gestione dei beni civici.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. Pertanto gli stessi saranno utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8 bis

Ad esclusione dei proventi derivanti dalla gestione dei beni civici che rappresentano le entrate economiche dell'ASBUC-Frazionale, il patrimonio dell'ente è costituito da:

- **beni, immobili e mobili, che diverranno di proprietà dell'ente stesso per finalità statutarie;**
- **eventuali elargizioni da privati, da rimborsi derivanti da convenzioni, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da contributi straordinari degli utenti finalizzati alla realizzazione di eventuali particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti le previsioni ordinarie. Tali contributi straordinari non creano diritti o quote di partecipazione trasmissibili a terzi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; non sono rivalutabili ed a fondo perduto senza dar luogo a ripartizione nemmeno in caso di estinzione dell'ASBUC-Frazionale;**
- **eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, qualora accettati dal Comitato che ne delibererà l'utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'ASBUC-Frazionale.**

Art. 9

Il ricavato, di cui al precedente articolo 7, amministrato secondo le modalità sopra descritte, dovrà essere ripartito e destinato come segue, **il tutto nel rispetto del D. Lgs. 4.12.97 nr. 460:**

- a) i proventi di cui alla lettera a) dell'art. 7, saranno investiti in Titoli di Stato o Risparmio Postale (liberi gli interessi per il Comitato) per essere impegnati, su autorizzazione regionale, per opere di generale interesse della popolazione andonnese;
- b) i proventi di cui alla lettera b) dell'art. 7, saranno destinati prioritariamente per il miglioramento delle aree silvo-pastorali (per la sua prevalente valenza ambientale e paesaggistica) e, in generale, per la tutela, salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio civico, per l'esecuzione di opere a valenza pubblica del territorio di Andonno (strade, sentieri e opere a queste connesse), e per opere eventualmente segnalate dall'Amministrazione comunale, quando accolte dal Comitato, per la realizzazione di opere pubbliche di interesse generale sul territorio comunale, anche al di fuori dell'ambito frazionale.

I proventi sono altresì utilizzati per le spese di funzionamento del Comitato necessarie per l'attività degli organi.

Ai componenti il Comitato non compete alcuna indennità se non il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato e regolarmente documentate.

CAPO VI - degli usi civici e aree protette

Art. 10

In conformità del disposto di cui all'art. 11, comma 5, della Legge sulle aree protette n° 394/1991, gli usi civici saranno esercitati secondo le consuetudini e i regolamenti frazionali, a condizione che non compromettano la salvaguardia dell'ambiente. Tale eventuale compromissione dovrà essere dimostrata e accolta dalla Regione; in tal caso l'ente gestore dell'area protetta assicura al territorio civico ricadute di investimenti a compensazione dei diritti sospesi o ridotti.

CAPO VII - del sistema elettorale e degli organi

Art. 11

L'*ASBUC-Frazionale* è retta da una democrazia diretta, cioè con elettorato attivo e passivo, dove ogni *civis* vota e può essere votato. Le elezioni si svolgono senza *quorum* per adeguare la norma agli Statuti delle Organizzazioni che gestiscono beni di uso civico.

Vengono eletti i cinque cittadini che raccolgono il maggior numero di voti. A parità di voti ottenuti è eletto il più anziano.

Sono organi dell'*ASBUC-Frazionale*:

- a - il Comitato;
- b – il Presidente.

Art. 12

I frazionisti si riuniscono ogni quattro anni per eleggere il Comitato, ogni qualvolta si debbano approvare modifiche ed integrazioni allo Statuto-Regolamento e per comunicazioni o pareri speciali su argomenti ritenuti importanti dal Comitato.

Art. 13

Il Comitato è l'organo di governo dell'*ASBUC-Frazionale* **e non ha fini di lucro**; viene eletto ai sensi della Legge n° 278 del 17 aprile 1957 e si rinnova ogni quattro anni. E' costituito dai cinque candidati a consigliere che hanno ricevuto più voti e tra questi, davanti al Sindaco, con votazione a scrutinio segreto, viene eletto il Presidente.

Il Comitato delibera a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di morte, dimissioni, impossibilità di partecipazione, o di assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle riunioni, il consigliere viene sostituito con il primo dei candidati non eletti. Solo in caso di dimissioni di tre consiglieri si ricorre a nuove elezioni.

Nel perseguimento esclusivo degli interessi generali della collettività ed in stretta connessione con le finalità del presente Statuto-Regolamento per la realizzazione dei propri scopi e finalità, il Comitato può avvalersi della consulenza e collaborazione di Enti e persone esperte in particolari settori, stipulando con questi accordi o convenzioni al fine di facilitare l'attività gestionale.

I componenti del Consiglio e della Giunta Comunale di Valdieri non possono far parte del Comitato.

Art. 14

Il Comitato si riunisce almeno ogni tre mesi, normalmente nella sede dell'Ente o dovunque decida il Presidente, su convocazione del Presidente stesso o su richiesta di almeno tre consiglieri. La convocazione può essere informale e la seduta valida, quando è assicurata la presenza di tutti i componenti il Comitato. Le sedute del Comitato sono valide quando intervengano almeno tre dei suoi componenti. Le votazioni si fanno per appello nominale e sempre a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

E' d'obbligo l'astensione dei membri del Comitato in relazione a delibere in cui siano direttamente o indirettamente interessati congiunti o affini sino al quarto grado di parentela, indipendentemente dai vantaggi o svantaggi che possano loro derivare.

Il Comitato predispone annualmente la previsione degli investimenti dei proventi e il rendiconto di gestione.

Per deliberazioni di interesse particolare il Presidente può invitare estranei alle sedute del Comitato, ovviamente senza diritto di voto, ma il loro parere deve essere riportato a verbale.

Quando viene invitato a partecipare il Sindaco del Comune, questi assume la Presidenza della riunione, pur senza diritto di voto.

Delle riunioni del Comitato verranno redatti appositi verbali, pubblicati per quindici giorni consecutivi nella bacheca dell'*ASBUC-Frazionale*. Le deliberazioni verbalizzate come urgenti vengono pubblicate per un solo giorno; copia delle stesse sarà trasmessa al Comune, per la vigilanza e il controllo di competenza. Il Comune non approva le deliberazioni del Comitato, ma può osservarle e, in caso di ritenuta illegittimità segnalata e non accolta, ne informa gli Uffici regionali.

In caso di estinzione dell'ASBUC-frazionale di Andonno per le cause e le modalità di cui all'art. 27 c.c., dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le eventuali pendenze passive, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662, il patrimonio di cui all'art. 8 bis sarà devoluto ad altra ONLUS o Ente di tipo associativo con finalità analoghe o, in difetto, al Comune di Valdieri con vincolo di destinazione per analoghi fini di pubblica utilità per la frazione Andonno.

CAPO VIII - competenze del Presidente

Art. 15

Il Presidente rappresenta l'*ASBUC-Frazionale* e ne coordina l'attività.

In specie, spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere le adunanze del Comitato e dell'Assemblea dei frazionisti;
- b) eseguire le loro deliberazioni, firmare gli atti relativi e la corrispondenza;
- c) proporre le materie da trattare nelle adunanze;
- d) partecipare a ogni incontro ritenuto utile nell'interesse generale della Frazione Andonno;
- e) provvedere, tramite la collaborazione di tutti i membri del Comitato, all'osservanza dei regolamenti da parte degli utenti e, in genere, alla sorveglianza del buon utilizzo del territorio di uso civico;
- f) richiedere pareri e consulenze di esperti;
- g) provvedere comunque nei casi urgenti, quando non possa essere utilmente convocato il Comitato, con onere di riferire nei termini più brevi e comunque entro dieci giorni al Comitato stesso: i relativi atti dovranno essere ritualmente pubblicati;
- h) provvedere a registrare l'ASBUC-Frazionale di Andonno presso l'Anagrafe unica delle ONLUS.**

CAPO IX - *del Segretario*

Art. 16

Alla carica di Segretario può essere chiamata dal Comitato anche persona estranea competente alla funzione; in assenza di questo svolge la funzione gratuita di Segretario il consigliere più giovane.

Il Segretario redige i verbali delle adunanze; predispone tutti gli atti conseguenti, firmandoli con il Presidente; cura la pubblicazione e la trasmissione degli atti.

CAPO X - *norme finali e di attuazione*

Art. 17

Per quanto non previsto dal presente Statuto - Regolamento e per ogni controversia si farà riferimento alla Legge n° 1766/1927 e al suo Regolamento d'attuazione n° 332/1928 ed in quanto compatibile, alla normativa esistente e all'eventuale ricorso agli Uffici regionali.

Il presente Statuto – Regolamento, deliberato dal Comitato verrà inviato alla Regione Piemonte per la formale approvazione ai sensi del D.P.R. n° 11/1972, a seguito della quale lo stesso diverrà immediatamente esecutivo.

* * * * *

Il Presidente

Il Segretario

F.to RISSO Daniela

F.to GENNARI Pier Carlo

I Consiglieri

F.to BOTTERO Luca

F.to GIRAUDO Paolo

F.to ROSSO Eugenio

Rev. Andonno, 08/11/2010.

Allegato

ELENCO PARTICELLARE
DEI BENI DI USO CIVICO

PROVVISORIO

Aggiornamenti:

Verbale del Comitato n. 9/2009 del 03.12.2009

COMUNE DI VALDIERI - SEZIONE DI ANDONNO

ELENCO PROPRIETA' COMUNALI GRAVATE DA USI CIVICI

FOGLIO	MAPPALE	SUP. USO CIVICO (Ha)	QUALITA' CATASTALE	CLASSE	NOTE
1	1	75 47 37	PASCOLO	3	
	2	11 49 56	PASCOLO	3	
	91	23 30 91	BOSCO CEDUO	2	
2	1	23 04 65	PASCOLO	2	
	60	01 23 84	CAST FRUTTO	3	
	61	17 19 37	PASCOLO	3	
	62	00 01 44	PASCOLO	1	
	65	00 03 04	PASCOLO	2	
	130	02 99 48	PASCOLO	3	
	131	12 22 29	PASCOLO	3	
	137	22 98 75	PASCOLO	3	
	168	00 24 92	INCOLTO PROD	U	
	169	00 54 65	CAST FRUTTO	3	
	170	09 69 06	BOSCO CEDUO	1	
	171	35 98 89	PASCOLO	2	
	194	00 06 43	PASCOLO	1	
	205	00 14 67	PASCOLO	3	
	214	01 45 76	PASCOLO	3	
	233	00 10 26	PASCOLO	3	
	239	01 75 31	BOSCO ALTO	2	
	63	01 04 72	PASCOLO	2	
	57	00 05 77	PASCOLO	2	
	93	00 16 40	INCOLTO PROD	U	
	95	00 15 51	PASCOLO	2	
	98	01 56 30	PASCOLO	3	
	99	00 07 17	PASCOLO	2	
5	230	00 03 04	INCOLTO STER		
	141	00 08 84	PASCOLO	2	
	208	00 80 27	SEMINATIVO	5	PARTE DEI MAPPALI E' ATTUALMENTE SOGGETTA AD AUT. MUTAMENTO DEST. 30/07/93
	209	00 61 67	SEMINATIVO	5	
	210	00 69 71	SEMINATIVO	5	
	253	55 30 36	PASCOLO	3	SCIOGLIM. PROMISCUITA' 5/11/56 SI INDICA LA SUP. ASSEGNATA AL COMUNE DI VALDIERI
	282		INCOLTO STER		
	283		PASCOLO	1	

TOT. SUPERFICIE Ha 300 60 41